



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana (*Dipartimento Istruzione
e Formazione Professionale*) e FormezPA
POR FSE 2007 - 2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale
Progetto: AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – *Linea Comuni*

Seminari di approfondimento tematico. Febbraio – marzo 2014
Palermo, Enna, Messina, Catania.

*Patto di stabilità, disciplina delle entrate, nuovo sistema dei controlli interni e bilancio
dei Comuni: procedure, strumenti, responsabilità.*

La disciplina dei tributi locali (2)
Relatore: Ennio Dina (Esperto in tributi locali)



FormezPA

Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 - Asse VII – Capacità Istituzionale
PROGETTO AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Norme comuni a TARI e TASI



Formez PA

LA TASI

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO/1

- **Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.**
- **Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.**

LA TASI

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO/2

- Presupposto impositivo più ampio di quello IMU
- Le similitudini con la base imponibile TARI
- Le problematiche determinate dalle esclusioni

LA TASI

SOGGETTI PASSIVI/1

- **chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari soggette al tributo**
- **In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**

LA TASI

SOGGETTI PASSIVI/2

- **Nel caso in cui il detentore dell'immobile sia un soggetto diverso dal possessore, quest'ultimo e il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.**
- **L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo.**
- **La restante parte è corrisposta dal possessore**

LA TASI

SOGGETTI PASSIVI/3

- **Locazione finanziaria**: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto
- **Durata del contratto**: il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

LA TASI

SOGGETTI PASSIVI/4

- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

LA TASI

SOGGETTI PASSIVI/5

- Locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati
- il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI
- I singoli possessori o detentori restano titolari degli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

LA TASI

LA BASE IMPONIBILE

- **La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria**

LA TASI

POTESTÀ REGOLAMENTARE/1

- **Conferma della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. 446/97**
- **Un unico regolamento IUC che contiene norme per TASI e TARI**
- **Contenuti per TASI:**
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;**
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.**

LA TASI

DETERMINAZIONE ALIQUOTE/1

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con norma regolamentare, può ridurre l'aliquota fino a zero
- Il comune, può determinare l'aliquota in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

LA TASI

DETERMINAZIONE ALIQUOTE/2

- **Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può eccedere l'1%.**
- **Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore, sono entrambi titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.**
- **Il detentore versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI**
- **La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

LA TASI

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

- **Competenza del Consiglio Comunale**
- **entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio**
- **In conformità con i servizi e i costi individuati con regolamento**
- **Possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili**

TASI

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - *a)* abitazioni con unico occupante;
 - *b)* abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - *c)* locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - *d)* abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - *e)* fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - *f)* superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

IUC

DICHIARAZIONE/1

- In teoria dichiarazione unica IUC
- Entro 30 giugno anno successivo
- Obbligo di presentazione da parte di soggetti passivi
- In caso più occupanti (detentori) presentazione da parte di uno solo
- Normative differenti tra IMU-TARI-TASI

IUC

DICHIARAZIONE/2

- TASI = IMU
- Problemi utilizzare modello e norme dichiarazione IMU
- Modello ad hoc derivato da IMU
- Norme nel regolamento
- Contenuto: nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

IUC PAGAMENTO/1

- **Numero e scadenza rate stabilite dal Comune (consigliate 2 semestrali)**
- **Veramento unico il 16 giugno**
- **Versamento con modello F24 o bollettino di c/c postale unificato**
- **Possibile utilizzare altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali**

IUC

PAGAMENTO/2

- **Pagamento al soggetto gestore**
- **Con decreto direttoriale stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione**
- **Con decreto direttoriale stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.**

IUC

GESTIONE/1

- **La IUC è applicata e riscossa dal comune**
- **Possibile l'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97**
- **I comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU e della Tari al soggetto gestore del servizio dei rifiuti**

IUC

GESTIONE/2

- **Il comune designa il funzionario responsabile**
- **Il funzionario responsabile esercita ogni attività organizzativa e gestionale e ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**
- **Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**
- **In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.**

IUC

GESTIONE/3

- attività di accertamento
- la notifica del titolo esecutivo nella riscossione coattiva
- il rimborso e la compensazione
- gli interessi e l'arrotondamento
- gli importi minimi sia per la riscossione che per il rimborso
- i termini per la determinazione delle tariffe e delle aliquote
- commi da 161 a 170 della legge 296/2006, conformemente a quanto previsto per tutti i tributi locali.

TASI

SANZIONI

- **In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97**
- **In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**
- **In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**
- **In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.**
- **Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**
- **con regolamento circostanze attenuanti o esimenti**

TARES

NORME RESIDUE

- **La TARES è abrogata**
- **Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla MAGGIORAZIONE TARES, si applicano le disposizioni vigenti in materia di TARES**
- **Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.**